



TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE

Num. 35325 del 16/05/2007

LEGENDA SOTTOLINEATURE:


- - - - - Lo stralcio trascritto nella sentenza d'appello del "Lodo Mondadori" con in evidenza la frase omessa (che nella sentenza d'appello è sostituita dai puntini di sospensione) relativa all'azione di *revocazione* (disciplinata dall'art. 395 c.p.c.).


_____ Le parti non riportate nella sentenza d'appello del "Lodo Mondadori" nelle quali la Cassazione afferma inequivocabilmente, riferendosi più volte all'art.395 c.p.c., il contrario di quanto nella sentenza le si fa dire.

ESTREMI

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data udienza: 16 maggio 2007

Numero: n. 35325

CLASSIFICAZIONE

COSA GIUDICATA IN MATERIA CIVILE - Limiti del giudicato oggettivi [Vedi tutto](#)
CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO -
Corruzione in atti giudiziari

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - Atto di competenza di un organo collegiale - Giudice relatore ed estensore corrotto - Estraneità della maggioranza dei componenti del collegio alla corruzione - Legittimità dell'atto - Esclusione - Ragioni.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo - Presidente -

Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. TAVASSI Marina An - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) R.O., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 09/02/2007 TRIB. LIBERTA' di MILANO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per i capi A) e B) e l'annullamento con rinvio per i capi D) e E);

Udito il difensore Avv. DI NOIA Massimo, del foro di Milano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza emessa il 29 dicembre 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R.O. indagato, con altro soggetto, del reato di riciclaggio continuato della somma di L. 678.334.053. 670, versate dall'Istituto Mobiliare Italiano il 13 Gennaio 1994 agli eredi di R.A. in forza di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni emessa dalla Corte d'appello di Roma il 26 Novembre 1990 e passata in giudicato il 14 Luglio 1993: sentenza, che - come irrevocabilmente accertato in sede penale a seguito della pronuncia 4 Maggio 2006 n. 594 della Corte di cassazione - era frutto di corruzione del componente del collegio, relatore ed estensore, Dottor M.V., che aveva ricevuto dal defunto R.A., padre dell'attuale indagato, somme di denaro per decidere la causa pendente con l'I.M.I. in senso a lui favorevole.

All'Indagato R.O., sicuramente estraneo al delitto di corruzione e all'epoca minorenne, venivano contestati cinque capi d'incolpazione, di cui 4 all'origine della misura cautelare in esame, consistenti nel trasferimento di parte, non determinabile con esattezza ma comunque cospicua, della somma di denaro

oggetto del pagamento dell'Imi in trusts di cui egli risultava beneficial owner e in conti correnti alle Bahamas e presso la Coutts Bank di Londra; e nei successivi trasferimenti, o comunque sostituzioni, di parte delle stesse somme ad altra struttura bancaria in via di identificazione (presumibilmente il Banco di Costa Rica), nonché in altri conti correnti di cui erano titolari società-schermo delle quali R. O. era gestore di fatto, alle Bahamas e in Florida.

Con successiva ordinanza di 9 - 13 Febbraio 2007 il Tribunale della libertà di Milano rigettava la richiesta di esame, confermando integralmente l'ordinanza del G.I.P. di Monza.

Motivava:

- che la corruzione in atto giudiziario, riferita alla sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di Roma, era stata ormai accertata in via definitiva a seguito della sentenza 4 Maggio 2006 n. 54 della Corte di cassazione, che aveva altresì statuito l'illegittimità della decisione assunta, a prescindere dal suo contenuto in quanto "soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte...". Essa, quale frutto del dolo del giudice, non necessitava, ai fini del procedimento penale in corso, della revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 6: pur dovendosi ritenere certa la sussistenza del presupposto e obbligata la fase rescindente, che avrebbe così fatto venir meno il precedente giudicato civile, come si leggeva nella citata sentenza 4 maggio 2006 n. 94 della Corte di cassazione;
- che l'indagato neppure aveva contestato la condotta materiale contestatagli, appuntando invece la propria critica sull'impossibilità di configurarla ai sensi dell'art. 648 bis c.p., in considerazione della liceità della provenienza delle somme e della sua buona fede di accipiens;
- che, per contro, le operazioni di trasferimento e sostituzione delle somme erano iniziate quasi subito dopo la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura di Milano - che allora procedeva per il reato di corruzione - alla Confederazione elvetica ed erano consistite in contromisure dirette alla traslazione all'estero dei fondi, al fine di separarli dall'atto di provenienza: e cioè, dal versamento effettuato dall'Istituto Mobiliare Italiano in forza della sentenza esecutiva della Corte d'appello di Roma citata;
- che dalle intercettazioni telefoniche emergeva il ruolo decisivo svolto dal R., tramite creazione di trusts (istituti di diritto anglosassone in sè perfettamente leciti, volti al trasferimento fiduciario di somme ad una persona fisica o giuridica detta trusts, perchè provveda all'amministrazione e ne trasferisca il profitto ad un beneficiario): trusts che, però, nella specie erano stati utilizzati quale schermo e gestiti, di fatto, dallo stesso R.O. (che aveva preso il posto del fratello primogenito F.), e da altro colindagato, con una anomala e rivelatrice fungibilità di ruoli;
- che da varie telefonate intercettate - fra cui talune caratterizzate da un linguaggio cifrato, in uso ai narcotrafficienti, con ricorso a locuzioni come "mottarelli", "cornetti alla crema", "mottarelli da tenere in caldo", ecc - emergeva la consapevolezza del reato presupposto. Doveva ritenersi altresì punibile ex art. 648 bis c.p., anche il successivo riciclaggio indiretto delle somme già oggetto materiale di precedenti condotte di riciclaggio, della cui provenienza le stesse banche depositane si erano allarmate, come emerso da conversazioni telefoniche captate;
- che l'art. 648 bis c.p., faceva riferimento, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, alla provenienza del denaro da un delitto non colposo: con un legame di derivazione più ampio, quindi, di quello variamente espresso con la nozione di profitto, prezzo o provento di reato;
- che infine sussistevano molteplici esigenze cautelari, stante il pericolo di reiterazione criminosa, di inquinamento probatorio e di fuga.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1) l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., e la carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di esclusione dell'antigiuridicità costituita dall'esercizio del diritto, accertato dal giudicato civile: tuttora non rimosso, con mezzi di impugnazione straordinari, quali la revocazione o l'opposizione di terzo. Il tribunale della libertà non aveva trattato affatto tale argomento, limitandosi ad affermare che l'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna al pagamento non valeva ad escludere l'elemento oggettivo dell'ipotizzato riciclaggio.

In ogni caso, era da escludere l'ipotesi delittuosa configurata, in base al broccardo "qui suo iure utitur, neminem laedit". Il diritto del R. promanava infatti da un titolo giudiziario che nessun altro giudice aveva infirmato, pendendo, allo stato, solo il giudizio di revocazione promosso dall'Imi. Tutte le decisioni penali, inclusa quella di condanna del Dott. M., avevano assolto la signora B.P., madre dell'attuale indagato, dall'imputazione di corruzione; e d'altro canto, una sentenza penale non poteva in alcun caso porre in discussione il giudicato civile, data l'autonomia dei relativi ambiti di efficacia. Le stesse restituzioni susseguenti all'accertamento del reato sono, infatti, eseguibili a norma delle leggi civili, come testualmente recita l'art. 185 c.p.; e dunque, presupporrebbero, nella specie, la caducazione del

giudicato di condanna nelle forme di cui agli artt. 395 o 404 c.p.c., essendo preclusa al giudice penale la disamina della correttezza della decisione civile. Pertanto, qualunque fosse, in ipotesi, l'intrinseca conformità a diritto della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Roma - da nessuno ad oggi negata - il giudicato conserverebbe la sua forza cogente nell'attribuire la titolarità della somma alla signora B., che legittimamente ne avrebbe disposto per un decennio: con la conseguente liceità delle operazioni degli eventuali gestori da lei, o da suoi aventi causa, officiati.

2) La nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione dell'art. 59 c.p., comma 4, nonchè per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un errore incolpevole sull'esistenza di una causa di giustificazione. Le numerose sentenze penali e civili che mai avevano posto in dubbio la validità ed efficacia del giudicato civile succedutesi nell'arco di un decennio, così come le ordinanze di rigetto di reiterate istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva, proposte sia dall'Istituto Mobiliare Italiano, sia addirittura dal Ministero del Tesoro in sede di opposizione di terzo, nonchè delle varie istanze di sequestro conservativo sul patrimonio della famiglia R., erano provvedimenti di diversa natura, ma di contenuto convergente nell'escludere l'obbligo dei R. di restituire le somme percepite: tali, quindi, da ingenerare la supposizione incolpevole dell'indagato, pur se in ipotesi erronea, di esercitare un diritto legittimo di proprietà sulle somme.

3) L'erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., nonchè la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di derivazione della somma pagata dall'IMI dall'accordo corruttivo.

La sentenza era stata emessa, infatti, da un collegio, e non da un giudice monocratico: e pertanto, la corruzione di un suo componente non si riverberava automaticamente sulla validità della decisione, stante la prova di resistenza: salva la dimostrazione di uno stato di prevaricazione o di condizionamento suggestivo esercitato dal M. sugli altri due membri. Inoltre, la somma non era un vantaggio patrimoniale ricollegabile causalmente alla corruzione; e comunque, il nesso di causalità sarebbe stato interrotto dalla sentenza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Roma per difetto di procura del difensore.

Sotto il profilo dogmatico, non era necessaria, poi, l'illegittimità dell'atto perchè si realizzasse la corruzione propria, essendo sufficiente l'asservimento per denaro della funzione pubblica ad interessi ad essa estranei. Sarebbe stato quindi indispensabile l'accertamento dello stretto legame di derivazione del denaro dal reato presupposto: tanto più bisognoso di motivazione, data la genericità ed ampiezza della categoria dei reati presupposti dal riciclaggio, comprensiva di tutti i delitti non colposi.

4) L'erronea applicazione della legge penale, nonchè la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermata consapevolezza della provenienza delittuosa della somma pagata dall'Istituto Mobiliare Italiano in favore degli eredi R..

Premesso, infatti, che il dolo richiesto dal reato di riciclaggio è generico e presuppone la certezza rappresentativa e cognitiva della provenienza illecita del bene ricevuto, incompatibile con il dolo eventuale, la già ricordata pluralità di provvedimenti giudiziari (oltre alla stessa sentenza di condanna passata in giudicato), favorevoli alla famiglia R. portava ad escludere la possibilità che l'indagato si rappresentasse l'origine delittuosa della somma ottenuta, in considerazione anche dell'assoluzione dal reato di corruzione della madre B.P.. Le stesse intercettazioni telefoniche citate nell'ordinanza di riesame palesavano la legittima volontà di difendere il diritto riconosciuto da un valido provvedimento giurisdizionale.

Con successiva memoria depositata in udienza, il difensore ha richiamato il principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, in base al quale nel conflitto apparente tra una norma concessiva di una facoltà e un divieto penale trova applicazione l'art. 51 c.p., con la conseguente prevalenza del diritto accertato nella sentenza civile in favore dei R..

All'udienza del 16 maggio 2007 il Procuratore generale ed il difensore hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., e la carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di esclusione dell'antigiuridicità costituita dall'esercizio del diritto.

Il motivo è infondato.

Occorre innanzitutto escludere la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'eccepite difetto del requisito dell'antigiuridicità penale. L'eccezione è stata prospettata sotto il profilo dell'esercizio di un diritto (di credito, prima, e poi di proprietà sulla somma pagata) ex art. 51 c.p.,

incompatibile con l'ipotesi delittuosa configurata. Al riguardo, si osserva come l'art. 51 c.p., sia una causa di giustificazione in senso tecnico, che scrimina oggettivamente una condotta che in astratto sarebbe proibita dalla legge, consentendola, invece, in una situazione speciale. Non sembra questa la configurazione confacente al caso di specie, in cui ciò che il ricorrente allega è piuttosto la liceità fisiologica ab origine della percezione della somma, trattandosi dell'ordinaria esazione soddisfacente di un diritto di credito, regolarmente accertato con sentenza passata in giudicato. Cosicché non sarebbero neppure ipotizzabili operazioni successive volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della somma ("qui suo iure utitur, neminem laedit").

Più correttamente, il tribunale del riesame ha quindi ricondotto l'eccezione alla negazione della sussistenza dello stesso elemento oggettivo del delitto di riciclaggio; affrontando, in particolare, il nucleo concettuale delle argomentazioni difensive riassumibile nell'affermazione che il giudicato civile era, di per sé solo, titolo giustificativo del pagamento, mai infirmato da altra pronuncia: neppure da quella di questa Corte, conclusiva del processo che ha accertato la colpevolezza del componente del collegio della Corte d'appello di Roma che aveva condannato l'IMI al pagamento.

Così riassunta l'articolata e approfondita censura, si deve rilevare come essa dia per sussistente un vincolo di pregiudizialità dipendenza fra il giudicato civile ed il processo penale in corso; nel senso che quest'ultimo non potrebbe in alcun modo privare di efficacia l'accertamento del credito: suscettibile di caducazione solo all'esito dell'impugnazione straordinaria della revocazione (art. 395 c.p.c., n. 6), promossa dall'Istituto Mobiliare Italiano.

Nei termini anzidetti, la tesi non ha pregio.

In essa si annida infatti l'equivoco di considerare insindacabile, sotto il profilo penale, la condotta dell'indagato; quasi che essa fosse esercizio di un diritto inattaccabile, sorto a titolo originario.

In realtà, la sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa iuxta alligata et probata; ma non sana affatto eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito. Una sentenza di condanna, ad esempio, al pagamento di un debito usurario non rilevato dal giudice civile come tale è certamente efficace, e quindi suscettibile di esecuzione forzata; ma non rende, neppure dopo il passaggio in giudicato, lecita la fonte di produzione. E così dicasi per la sentenza ottenuta con frode processuale.

L'autonomia dei due giudizi, civile e penale, giustamente posta in rilievo dal ricorrente, vale quindi nel senso di lasciar ferma l'efficacia endoprocessuale ob rem judicatam limitatamente al thema decidendum segnato dalla domanda e dalle eccezioni in concreto svolte. Ma in nessun modo preclude l'autonomo accertamento penale di eventuali reati; tanto meno, se commessi proprio nel corso del processo civile, o dopo la sua conclusione. La tesi contraria sostenuta dal ricorrente porterebbe, per contro, a subordinare l'accertamento del reato alla previa revocazione della sentenza viziata: quasi in forza di una condizione sospensiva dipendente da un nesso di pregiudizialità processuale.

Del resto, anche nel ristretto ambito civile, il giudicato di condanna non preclude affatto iniziative volte a far emergere una realtà esterna ad esso: così da limitarne o contrastarne gli effetti, pur senza annullarlo formalmente. E' il caso, ad esempio, dell'azione revocatoria di un atto dispositivo in frode dei creditori, dichiarato relativamente inefficace pur se eventualmente consacrato da una sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.). In sintesi, l'intangibilità degli effetti del giudicato (che, coprendo il dedotto ed il deducibile, facit de albo nigrum) è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, quale contrassegnato dagli ordinari elementi costitutivi dei soggetti, del petitum e della causa petendi; ma non impedisce affatto accertamenti di tipo diverso, da esso esulanti; e tanto meno in sede penale.

In questo senso non giova alla tesi difensiva il richiamo all'art. 51 c.p., nè al principio di specialità, dato che l'accertamento del reato attiene proprio all'iter formativo del diritto di credito azionato dai R. in executivis; e se non ha immediata efficacia rescindente, non è certo, reciprocamente, condizionato dal giudicato civile.

Pure infondato appare l'ulteriore argomento tratto dall'art. 185 c.p., secondo cui le eventuali restituzioni conseguenti al reato dovrebbero avvenire a norma delle leggi civili.

Il principio va correttamente interpretato nel senso che da una sentenza penale può scaturire un'obbligazione - ad es., a titolo di ripetizione di indebito, o di risarcimento - che dovrà comunque esser fatta valere nelle forme tipiche del processo civile (di cognizione e di esecuzione). Cosa diversa, dunque, dalla misura cautelare personale di cui si verte in questa sede, soggetta allo scrutinio di sussistenza di un quadro indiziario grave sulla provenienza della somma da un delitto non colposo.

Spetterà invece al giudice civile, adito ex art. 395 c.p.c., affrontare la questione se la corruzione di un membro del collegio giudicante - per di più, relatore ed estensore della sentenza - sia, di per sé, idonea, nella fase rescindente, a provocare la revocazione della sentenza - salvo il riesame del merito, riservato alla susseguente fase rescissoria - visto che ne risulta profondamente inquinato il metodo collegiale

proprio della fase deliberativa (art. 276 c.p.c.).

Con il secondo motivo il ricorrente censura la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione dell'art. 59 c.p., comma 4, nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un errore incolpevole sull'esistenza di una causa di giustificazione.

Il motivo è infondato.

In parte, esso è ripetitivo delle argomentazioni già vagliate circa la legittimità della ritenzione delle somme in forza di un diritto di credito accertato con sentenza irrevocabile. Laddove invece introduce il tema dell'affidamento incolpevole, e quindi della supposizione erronea di una causa di giustificazione ex art. 59 c.p., urta contro l'accertamento - nei limiti, s'intende, propri di un subprocedimento cautelare - della conoscenza dell'origine delittuosa delle somme, in conseguenza della corruzione del giudice.

Si è già chiarito che le sentenze e le ordinanze citate a vario titolo emesse in giudizi civili restano valide ed efficaci entro i confini del contenzioso con l'I.M.I. fino all'eventuale esito vittorioso dell'azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato.

Cosa diversa ed autonoma, si ripete, è l'imputazione di riciclaggio a carico di R.O., che presuppone il dolo nelle plurime operazioni di trasferimento del denaro di provenienza illecita, a lui nota: dolo che, nella ricostruzione dei fatti ipotizzata dall'accusa e recepita dal G.I.P. di Monza e dal Tribunale della libertà di Milano, immune da vizi d'illogicità, non può, per definizione, dirsi escluso dalla sentenza viziata dalla corruzione e dai successivi provvedimenti da essa dipendenti sotto il profilo tematico.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'articolo 648 bis c.p., nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di derivazione della somma pagata dall'I.M.I. dall'accordo corruttivo.

Il motivo è infondato.

La tesi di fondo è che essendo stata emessa la sentenza da un organo collegiale, e non monocratico, la corruzione accertata a carico di uno dei suoi membri non influirebbe direttamente sul decisum, dato che gli altri due componenti - costituenti la maggioranza del collegio - avrebbero pur sempre deliberato correttamente la sentenza.

Par di capire che il ricorrente intenda applicare una sorta di prova della resistenza, depurata la deliberazione collegiale, assunta in camera di consiglio, del voto del magistrato corrotto.

La tesi non ha pregio.

La presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità perchè partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima, in radice, dalla funzione, infirma la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico.

In sostanza, in quel collegio sedeva non un giudice, quanto piuttosto una parte. In violazione, non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundnorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico - giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse.

In tesi generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice - dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giudice corrotto (patologia, fortunatamente rarissima) a quella del non giudice per vizi di nomina - che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato. Occorre, al riguardo, chiarire che il metodo collegiale perfetto - quale quello connaturale ad un organo giudiziario - conduce ad una deliberazione che è il portato conclusivo di una comune trattazione e discussione delle questioni controverse, con circolazione dialettica delle opinioni ed eventuale formazione di maggioranze variabili sui singoli punti (art. 276 c.p.c.; art. 527 c.p.p.).

Premessa l'insondabilità delle tesi espresse in camera di consiglio, coperte da segreto inviolabile (Cass. sez. unite, 30 Ottobre 2002, n. 22327; Cass. sez. 5, 6 Giugno 2003, n. 31402; Cass. sez. 1, 17 Gennaio 2003, n. 35669), il difetto d'imparzialità di uno dei membri lede irrimediabilmente la correttezza della fattispecie decisoria a formazione progressiva, impedendo di distinguere nell'ambito di una pronuncia corredata di motivazione unitaria (non essendo ammessa nel nostro ordinamento, a differenza che nella Common law, l'esternazione della dissenting opinion)- quali capi della pronuncia siano inquinati da un voto determinante - o anche solo da un apporto argomentativo dotato di vis persuasiva proveniente dal magistrato corrotto ed idoneo ad influenzare l'altrui convincimento - e quale invece sia frutto di genuina disamina, immune da condizionamenti.

Tanto più, che la corruzione riguardava, nella specie, proprio il giudice relatore - poi, anche estensore della motivazione: ciò che porta presuntivamente ad escludere che egli sia rimasto in minoranza nella decisione (art. 118 disp. att. c.p.c., comma 4) e quindi del membro del collegio che disponeva della diretta conoscenza delle carte processuali ed era chiamato ad illustrare fedelmente in camera di consiglio non solo le questioni da vagliare, ma anche il materiale probatorio raccolto.

In ogni caso spetterà al giudice civile, che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, è stato già adito nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito. Sotto il profilo penale che qui rileva, si deve escludere che sia da ritenere irrilevante la corruzione di un membro del collegio, sul presupposto che comunque la maggioranza residua sia immune da qualsivoglia condizionamento nella formazione della decisione. Sulla scorta di questa impostazione concettuale si deve quindi statuire che la percezione della somma portata dalla sentenza di condanna esecutiva è stata conseguenza immediata e diretta di un reato presupposto; anche se la pronuncia viziata della Corte d'appello di Roma resta soggetta, sotto il profilo meramente civile, al rimedio straordinario della revocazione, che, allo stato, non ne ha ancora inficiato l'efficacia di giudicato.

Nè si può ritenere reciso il nesso di causalità tra la corruzione del giudice e la ricezione della somma la successiva dichiarazione d'improcedibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma per difetto della procura alla lite:

pronuncia, di mera natura processuale, che non ha riguardato, nè tanto meno escluso la patologia intrinseca della decisione impugnata.

Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonchè la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata consapevolezza della provenienza delittuosa della somma.

La censura è sostanzialmente ripetitiva delle argomentazioni in precedenza scrutinate, pur appuntandosi formalmente sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'ipotizzato riciclaggio. Mira, infatti, a dare importanza esimente, ancora una volta, all'esistenza del giudicato civile di condanna che legittimerebbe, secondo l'assunto, l'acquisizione della somma e il suo investimento da parte del R..

Si è già di osservato come la premessa giuridica sia erronea, non valendo le sentenze citate, di per sè, ad elidere la consapevolezza nell'indagato del reato presupposto, e quindi l'intento di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dell'ingente somma ottenuta. Al riguardo, occorre dissipare il facile equivoco suscitato dalla rinuncia all'eredità da parte di R.O.: atto abdicativo del tutto influente a fini esimenti, dal momento che l'elemento psicologico del delitto di riciclaggio dipende dell'ipotizzata conoscenza diretta dell'origine illecita del denaro;

e non è certo effetto derivativo, jure hereditario, della mala fede dall'autore materiale della corruzione. Anche il proscioglimento dall'imputazione di concorso in tale reato di B. P., madre dell'indagato ed erede della somma, non giova, di per sè, alla tesi difensiva. Prescindendo dal notare come la non colpevolezza nella condotta corruttiva non significa automaticamente ignoranza del reato commesso da altro congiunto - quanto meno, al momento del pagamento ricevuto in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma - giova ribadire che la posizione di R. O. va esaminata autonomamente, sulla base degli elementi indiziari adottati dell'ordinanza impugnata, per desumerne il dolo ex art. 648 bis c.p., all'epoca in cui eseguiva i trasferimenti frazionati su conti esteri, o presso trusts o società fiduciarie; qualunque fosse lo stato soggettivo del titolare della somma, danti causa a titolo di mandato.

Al riguardo, il tribunale della libertà ha messo in evidenza, con argomentazioni immuni da vizi logici, riproducendo anche stralci di intercettazioni telefoniche estremamente eloquenti, pur nel loro linguaggio criptico (assonante con quello in uso del mondo dello spaccio di droga), la presenza di gravi indizi della piena cognizione da parte del R. delle circostanze patologiche in cui si era formato il titolo giudiziario; e tale motivazione non può essere infirmata da valutazioni difensive di segno opposto, aventi natura di merito, improponibili come tali in questa sede.

Il ricorso è dunque infondato e dev'essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007